



PROCEDURA INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E INTERNAL DEALING

AGGIORNATA IN DATA 29 LUGLIO 2026

A. Principi generali

1. Le informazioni - per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un'iniziativa che abbia rilevanza rispetto a Telecom Italia S.p.A. ("TIM" o la "Società") o al relativo gruppo ("Gruppo TIM") - costituiscono una componente del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell'impresa. Esse sono alla base dei processi aziendali e la loro corretta gestione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di *business*.
2. La presente Procedura è adottata in attuazione del Codice di Corporate Governance delle società quotate sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana nonché in conformità alla normativa vigente, eurounitaria e nazionale, in materia di abusi di mercato, incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 (parte del pacchetto di misure cd. "Listing Act"), nonché agli orientamenti delle Autorità di vigilanza competenti in materia di abusi di mercato.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si intendono qui richiamate le norme di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi gli orientamenti e linee guida pubblicate dall'ESMA e dalla Consob. Parimenti, ai termini utilizzati nella presente Procedura, ove non definiti all'interno della Procedura stessa, deve attribuirsi il significato di cui alle corrispondenti definizioni contenute nella normativa di riferimento in materia di abusi di mercato e nei suddetti orientamenti e linee guida pubblicate dall'ESMA e dalla Consob.
3. Fermo il rispetto delle specifiche discipline di legge riguardanti la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni, l'utilizzo delle informazioni riguardanti il Gruppo TIM si conforma ai principi generali dell'efficienza nell'impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso dalla regola del "need to know". Tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse del Gruppo TIM soggiacciono a obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività, ed è loro vietato di farne uso illecito e/o per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali. Le procedure aziendali contemplano all'uopo appositi presidi.
4. A tutti i collaboratori (dipendenti e non) del Gruppo TIM è fatto obbligo di
 - proteggere le informazioni acquisite o elaborate nello svolgimento dei propri compiti, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto e al di fuori della realtà aziendale possa svolgersi nel rispetto delle specifiche discipline applicabili e senza pregiudizio del loro carattere riservato;
 - non comunicare ad altri, se non per ragioni d'ufficio, le informazioni riguardanti il Gruppo TIM, i suoi collaboratori, *partner* commerciali, fornitori e clienti di cui vengono comunque a disporre in occasione dello svolgimento dei compiti assegnati.
5. Fermo il rispetto degli obblighi di *disclosure* previsti dalla disciplina in vigore, TIM applica (e pretende che i collaboratori applichino) alle informazioni privilegiate e rilevanti – di cui alla successiva sezione B - che la riguardano gli appositi presidi di protezione e riservatezza contemplati dalle proprie procedure interne.
6. La presente procedura (la "Procedura")
 - stabilisce i principi e le regole cui TIM si attiene nel monitoraggio delle fasi prodromiche alla pubblicazione, dunque nella gestione interna delle informazioni privilegiate della Società e nella loro *disclosure* all'esterno;
 - regola le attività dell'Azienda con riferimento agli obblighi e agli adempimenti connessi alla materia dell'*internal dealing*.
7. La presente Procedura vale come istruzione impartita da TIM a tutte le società da essa controllate ex art. 114, comma 2, del Testo Unico della Finanza. Essa configura componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo TIM; è fatta salva l'applicazione degli schemi di controllo di cui al Modello 231 con i connessi flussi informativi.

B. Individuazione dell'informazione privilegiata e rilevante

8. La definizione di informazione privilegiata è stabilita dall'art. 7 del MAR. S'intende pertanto informazione privilegiata rispetto a TIM un'informazione:
- (i) di carattere preciso, vale a dire che (i) faccia riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e (ii) sia sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da TIM o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso;
 - (ii) che concerna, direttamente o indirettamente, TIM o uno o più strumenti finanziari emessi da TIM;
 - (iii) che non sia stata resa pubblica e, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da TIM o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (c.d. informazione *price sensitive*). Per tale, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
9. Là dove risponda ai requisiti indicati innanzi, è suscettibile di qualificarsi come informazione privilegiata (ivi incluso a fini dell'attivazione dell'apposito elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate) anche una singola tappa intermedia di un processo prolungato.
10. L'obbligo di comunicazione al pubblico di cui alla successiva sezione D della Procedura non si applica alle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, salvo quanto previsto al successivo punto 26, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al pubblico dell'evento o circostanza finale il prima possibile dopo il loro verificarsi.
11. Potenzialmente tutti i processi aziendali sono suscettibili di produrre e/o intercettare informazioni privilegiate; pertanto, è richiesto un monitoraggio continuativo sulle informazioni gestite alla stregua dei criteri di valutazione indicati. La responsabilità specifica di individuare le informazioni che presentino (o siano suscettibili di assumere) le caratteristiche di informazione privilegiata per TIM spetta al Consiglio di Amministrazione della Società, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato ("Vertice Aziendale"), nonché ai primi riporti organizzativi del Vertice Aziendale, ognuno rispetto alle informazioni di cui venga a conoscenza (mediante accertamento) o che produca/elabori (originandole) in ragione della propria attività.
12. Il *General Counsel* della Società fornisce supporto tecnico (anche in relazione agli orientamenti degli enti di regolazione e autodisciplina del settore) e deve essere consultato, insieme al Responsabile della Funzione *Investor Relations*, per la valutazione della *sensitivity* dell'informazione. In caso di processi prolungati che conducano a una circostanza o un evento *price sensitive*, è fatto obbligo al *management* che li presidia di procedere alla suddetta verifica con il *General Counsel* con la massima possibile sollecitudine, non appena noti i relativi elementi essenziali, quindi all'avanzamento del processo, e comunque con periodicità correlata alle caratteristiche del progetto.
13. In caso di divergenza d'opinioni o incertezza sulla qualificazione di un'informazione come informazione privilegiata o sulla relativa *ownership*, si procede a *escalation* decisionale verso il Vertice Aziendale. In

presenza di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, le attività previste per la comunicazione al pubblico delle circostanze o dell'evento finali ai sensi della sezione D della Procedura sono avviate tempestivamente prima del relativo verificarsi.

14. Al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate, TIM monitora altresì le informazioni rilevanti, per tali intendendosi le informazioni che in un secondo, anche prossimo, momento, possono assumere natura privilegiata sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del MAR precedentemente richiamati. La responsabilità di individuare le specifiche informazioni rilevanti grava sugli stessi soggetti cui è attribuita la responsabilità di identificare le informazioni privilegiate.
15. Posto che l'informazione rilevante o privilegiata rispetto a TIM può afferire anche alle sue controllate, la presente Procedura vale come istruzione alle medesime finalizzata ad assicurare a TIM flussi informativi idonei a consentire alla Società di monitorare opportunamente circostanze ed eventi alle stesse relativi.

C. Obblighi e divieti

16. Per legge e/o in relazione agli obblighi di cui è gravato verso la Società, derivanti dal rapporto che con essa intrattiene, spetta a chi ha accesso alle informazioni privilegiate o rilevanti di TIM l'onere di assicurarne la tracciabilità della gestione e la riservatezza all'interno della sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo, ne entri in possesso.
17. Ferma l'applicazione dei presidi di protezione delle informazioni aziendali previsti dalle procedure interne e ferma l'ottemperanza da parte della Società agli obblighi di *disclosure* contemplati dalle normative applicabili, sono assoggettate dall'ordinamento a specifici obblighi e divieti tutte le seguenti categorie di persone in possesso di informazioni privilegiate:
 - a. gli *Insider Primari*: chiunque, è in possesso di informazioni privilegiate in ragione (i) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di TIM; (ii) della sua partecipazione al capitale di TIM; (iii) del suo esercizio di un'attività lavorativa, o di una professione, di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio¹; (iv) del coinvolgimento in attività criminali; e
 - b. gli *Insider Secondari*: chiunque entra in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle elencate al precedente punto a, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

In ogni caso, la conoscenza e l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale loro applicabile sono responsabilità personale dei rispettivi destinatari.

18. TIM promuove iniziative di formazione rivolte ai propri collaboratori (inclusi i componenti gli organi sociali) per la corretta applicazione della disciplina in materia di informazioni rilevanti o privilegiate, e cura la disponibilità della raccolta aggiornata della normativa di riferimento.
19. TIM:
 - mappa e monitora le informazioni rilevanti che la riguardano. A questo fine, nell'Allegato A è riportata, a fini di riferimento, matrice sinottica a rappresentazione:
 - (i) di una casistica esemplificativa e non esaustiva di eventi/attività suscettibili di qualificare le informazioni a essi attinenti come rilevanti e/o privilegiate;

¹ Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e secondo i criteri definiti da tali orientamenti, può rientrare nella nozione di Insider Primario anche il cd. "insider di se stesso", ossia il soggetto in possesso di un'informazione privilegiata relativa a fatti o decisioni che egli stesso ha contribuito a formare o determinare e che utilizza tale informazione per compiere operazioni atte ad integrare la condotta di abuso di informazioni privilegiate.

- (ii) delle funzioni aziendali di norma coinvolte nella gestione dei suddetti eventi/attività, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione al pubblico;
- ottempera agli obblighi di *disclosure* delle informazioni privilegiate nei termini di cui alla successiva sezione D;
- cura la redazione degli elenchi delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e alle informazioni rilevanti nei termini di cui alla successiva sezione E.

D. Comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata

Modalità di ottemperanza

20. Fatti salvi i casi previsti al precedente punto 10 e al successivo punto 24, TIM comunica al pubblico le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente quanto prima possibile.
21. La redazione del comunicato per la *disclosure* al pubblico delle informazioni privilegiate è responsabilità della Funzione *Corporate Communication & Sustainability*, che ne elabora la bozza sulla scorta degli elementi/indicazioni ricevuti:
 - dai primi rapporti organizzativi del Vertice Aziendale (o loro delegati) nel cui ambito di operatività le informazioni sono state originate o accertate;
 - dal Segretario del Consiglio di Amministrazione (o suo delegato) rispetto alle determinazioni dell'organo collegiale che si qualificano come informazioni privilegiate.
22. La Funzione *Corporate Communication & Sustainability* verifica con il *management* responsabile degli elementi informativi utilizzati per la redazione della bozza del comunicato stampa, e quindi con le Funzioni *Investor Relations* e *Corporate Affairs*, che il testo soddisfi i requisiti normativi applicabili e comunque contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati. In esito a detta verifica, la bozza di comunicato stampa è sottoposta alla validazione finale del Vertice Aziendale prima della diffusione.
23. E' cura dei *manager* di primo riporto del Vertice Aziendale, ciascuno per quanto di competenza, segnalare senza indugio alle Funzioni *Investor Relations* e *Corporate Communication & Sustainability* ogni modifica ritenuta significativa dei contenuti dell'informazione privilegiata già resa nota al pubblico, al fine di valutare con il *General Counsel* (fatta salva la possibilità di *escalation* decisionale verso il Vertice Aziendale, in caso di divergenza d'opinioni o incertezza sull'esigenza di comunicazione) la necessità di un'integrazione e/o una rettifica e/o un aggiornamento della *disclosure* effettuata.

Obbligo e ritardo della comunicazione

24. A fronte del riconoscimento della natura privilegiata di un'informazione, qualora ricorrano le condizioni di seguito indicate, il Vertice Aziendale, consultati il *management* responsabile per materia (ovvero il Consiglio di Amministrazione, qualora l'informazione privilegiata consista di una determinazione del medesimo), le Funzioni *Corporate Communication & Sustainability* e *Investor Relations*, nonché il *General Counsel*, può decidere, come per legge, di ritardare la comunicazione, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina applicabile. La mancata comunicazione di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati non è soggetta alla disciplina del ritardo.
25. Il ritardo nella comunicazione è consentito solo qualora:
 - (i) la comunicazione immediata possa pregiudicare un legittimo interesse della Società;
 - (ii) l'informazione oggetto di ritardo non sia in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o altra comunicazione della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferisce l'informazione privilegiata;
 - (iii) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'informazione.

26. Qualora non sia più assicurata la riservatezza di informazioni privilegiate oggetto di ritardo nella comunicazione ai sensi dei precedenti punti 24 e 25 ovvero relative a tappe intermedie di processi prolungati che non siano state oggetto di comunicazione al pubblico da parte della Società in conformità al precedente punto 20, la Società comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui un “*rumor*” si riferisca in modo esplicito a un’informazione privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata o a un’informazione privilegiata relativa a una tappa intermedia che non sia stata comunicata ai sensi del punto 20, qualora tale “*rumor*” sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di detta informazione non è più garantita.
27. In caso di *leaks* relativi a specifiche informazioni rilevanti non pubbliche, il *manager* di primo riporto responsabile per materia (o suo delegato) valuta, insieme al *General Counsel*, che all’uopo si coordina con i Responsabili delle Funzioni *Investor Relations* e *Corporate Communication & Sustainability*, l’opportunità di diffusione di idonei comunicati stampa di chiarimento. In caso di divergenza d’opinioni o incertezza sull’esigenza di *disclosure*, si procede a *escalation* decisionale verso il Vertice Aziendale.
28. TIM esclude ogni responsabilità rispetto al c.d. *consensus estimate*. Peraltro, con particolare riferimento agli obiettivi e alla *guidance* fatti oggetto di *disclosure*, lo monitora attraverso la valutazione delle analisi finanziarie pubblicate e lo mette a disposizione del pubblico con modalità trasparenti, oggettive e tracciabili. A fronte di significativi scostamenti fra aspettative del mercato e risultati attesi dalla Società, il *Chief Financial Officer* della Società valuta, insieme al *General Counsel* e ai Responsabili delle Funzioni *Corporate Communication & Sustainability* e *Investor Relations*, l’opportunità e/o l’obbligo di diffusione di idonei comunicati stampa di chiarimento e/o ristabilimento della parità informativa. In caso di divergenza d’opinioni o incertezza sull’esigenza di *disclosure*, si procede a *escalation* decisionale verso il Vertice Aziendale.

Attori

29. Il *General Counsel* di TIM agisce quale referente informativo ed è il portavoce della Società nei confronti delle borse di quotazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società nonché delle autorità nazionali o estere preposte ai corrispondenti mercati. Il *General Counsel* è altresì responsabile della gestione del processo e degli adempimenti dovuti a fronte della decisione del Vertice Aziendale di avvalersi della procedura di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.
30. I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla Funzione *Corporate Communication & Sustainability*. Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società il Presidente, l’Amministratore Delegato e i soggetti dai medesimi autorizzati, su proposta della predetta Funzione che concorda preventivamente con l’interessato i contenuti dell’intervista o della dichiarazione e, ove riscontri elementi di attenzione, si coordina con il *General Counsel* per le valutazioni di competenza. Là dove nell’ambito di interviste o dichiarazioni si verifichi l’involontaria diffusione di informazioni privilegiate, la parità informativa è prontamente ristabilita mediante diffusione di un comunicato stampa. Eventuali dichiarazioni concernenti specifiche informazioni rilevanti (ad esempio, informazioni riguardanti lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora informazioni privilegiate) sono ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.
31. I rapporti con la comunità finanziaria sono curati dalla Funzione *Investor Relations*. In occasione della diffusione dei risultati e degli obiettivi aziendali, e in genere degli incontri con investitori e analisti, le iniziative e gli strumenti di comunicazione sono coordinati dalla Funzione *Investor Relations*, che attiva le funzioni interne preposte per l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile (ivi incluse predisposizione e diffusione dei necessari comunicati stampa, secondo l’iter descritto innanzi), e contribuisce direttamente a garantire la parità informativa mediante la pubblicazione sul sito aziendale di ogni elemento messo a disposizione della comunità finanziaria in occasione di incontri, conferenze e *road-show*. La Funzione *Investor Relations* è inoltre preposta alla raccolta e alla periodica pubblicazione del *consensus* sullo stesso sito aziendale.
32. La decisione di dar corso a eventuali sondaggi di mercato (*market sounding* e *wallcrossing*) o di prestare il consenso della Società a ricevere eventuali sondaggi di mercato condotti da terzi spetta al *Chief Financial Officer*, che all’uopo si consulta con il *General Counsel*.

E. Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni rilevanti e privilegiate

33. TIM adempie in proprio all'obbligo di tracciamento delle sue informazioni privilegiate e di tenuta degli elenchi delle persone che vi hanno accesso, siano esse interne ed esterne all'organizzazione aziendale. Allo scopo si dota di apposito applicativo, rispondente ai requisiti previsti dalla disciplina applicabile, la cui responsabilità è affidata al *General Counsel*.
34. L'applicativo dispone di funzionalità idonee a consentire l'ottemperanza agli oneri di comunicazione alle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (e conseguentemente iscritte negli appositi elenchi) degli obblighi e divieti connessi e delle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Esso è articolato in sezioni corrispondenti a specifiche informazioni privilegiate, rispetto alle quali vengono elencate le persone che vi hanno accesso. La stessa persona può pertanto essere iscritta in più sezioni, riguardanti diverse informazioni privilegiate.
35. Sono iscritti in apposita sezione supplementare dell'elenco almeno il Presidente, l'Amministratore Delegato, il loro *staff*, il *Chief Financial Officer*, il Responsabile di Investor Relations, il Responsabile di *Corporate Communication & Sustainability* e il *General Counsel*, in quanto titolari di accesso permanente a tutte le informazioni della Società qualificate come privilegiate. Fatta eccezione per la sezione supplementare relativa ai titolari di accesso permanente, l'attivazione di ciascuna sezione dell'elenco è funzione dell'esistenza di una specifica informazione privilegiata, anche qualora non sia stata attivata la procedura di ritardo di cui ai precedenti punti 24 e 25.
36. La responsabilità del popolamento e dell'aggiornamento degli elenchi è attribuita al *manager* di primo riporto (o suo delegato) responsabile dell'attività svolta rispetto all'evento/vicenda a cui l'informazione privilegiata si riferisce: a questi compete il reperimento, l'aggiornamento e la tempestiva comunicazione al *General Counsel* di tutti i dati oggetto d'inserimento in elenco, come richiesto dalla disciplina applicabile.
37. Non sono oggetto di iscrizione né le persone aventi accesso a informazioni pur confidenziali e rilevanti sotto il profilo industriale e strategico, ma non destinate a *disclosure* al mercato ai sensi della disciplina sulle informazioni privilegiate, né le persone aventi accesso a componenti informative che solo in combinazione ad altre vengano a configurare un'informazione privilegiata e/o rilevante.
38. Nella prospettiva di un migliore monitoraggio dell'informazione societaria anche al fine dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate, TIM istituisce altresì un registro delle persone che hanno accesso alle informazioni rilevanti, gestito tramite specifico applicativo e oggetto di monitoraggio da parte del *General Counsel*.
39. La responsabilità di attivazione del registro in relazione a specifiche informazioni rilevanti, nonché di iscrizione dei soggetti, interni o esterni che ne sono in possesso, è affidata al *manager* di primo riporto (o suo delegato) responsabile dell'attività svolta rispetto all'evento/vicenda a cui l'informazione rilevante si riferisce, previa eventuale consultazione del *General Counsel* e del Responsabile della Funzione Investor Relations.
40. Al *manager* di primo riporto, direttamente (o tramite suo delegato), spetta:
- l'identificazione della specifica informazione rilevante;
 - l'individuazione delle persone che sono in possesso di informazioni rilevanti in relazione a ciascuna posizione aperta;
 - la comunicazione alle persone in possesso di informazioni rilevanti della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che le riguardano.

Per quanto attiene agli adempimenti relativi all'attività di gestione del registro, in particolare relativamente alle annotazioni (iscrizioni, cancellazioni) e loro aggiornamento, si rimanda al sistema procedurale di riferimento previsto a livello aziendale.

41. La Funzione *Corporate Affairs*:

- cura l’effettuazione delle registrazioni negli elenchi destinati alla gestione delle informazioni privilegiate, sulla base dei dati ricevuti, tenendo traccia delle richieste/comunicazioni pervenute. L’iscrizione in elenco avviene non appena si disponga di elementi sufficienti a identificare la persona avente accesso all’informazione privilegiata e/o rilevante, salvo successivo completamento con i dati inizialmente mancanti;
- cura l’estrazione dei dati dagli elenchi delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate e rilevanti, tenendo traccia delle richieste pervenute;
- monitora la completezza dei dati inseriti negli elenchi, attivandosi tempestivamente nei confronti degli *owner* responsabili del loro popolamento, in caso di evidenti irregolarità;
- sollecita e sensibilizza gli *owner* responsabili del popolamento degli elenchi all’aggiornamento dei dati registrati negli applicativi, con periodicità non superiore al mese;
- predispone e sottopone trimestralmente al *General Counsel* una relazione circa la tenuta degli elenchi;
- alimenta i flussi informativi trimestrali verso l’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

F. Internal dealing

42. Sono di seguito disciplinati gli obblighi di comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari emessi da TIM o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati – come individuate ai sensi del MAR – effettuate:

- dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione in TIM (i “Soggetti Rilevanti”), ossia Consiglieri di Amministrazione, Sindaci effettivi e alti dirigenti di TIM che, pur non essendo Amministratori o Sindaci effettivi di TIM, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, TIM e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di TIM, quali identificati sulla scorta degli assetti organizzativi dell’impresa;
- dalle persone loro strettamente legate (le “Persone Strettamente Legate”), così come identificate dalla normativa in vigore.

43. Fermo quanto previsto dal successivo punto 45, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano tempestivamente alla Consob e alla Società entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla loro effettuazione – le operazioni rilevanti ai fini della disciplina *internal dealing* effettuate da loro stessi o per loro conto. Una volta ricevuta la comunicazione, TIM provvede a darne comunicazione al pubblico – tramite l’apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate – in modo tempestivo e, comunque, entro due giorni lavorativi dalla ricezione di tutte le informazioni dallo stesso richieste.

44. TIM si rende disponibile, a richiesta dei Soggetti Rilevanti, a effettuare le notifiche alla Consob per conto loro e delle Persone Strettamente Legate. Allo scopo gli elementi oggetto di *disclosure* devono essere messi a disposizione della Funzione *Corporate Affairs* entro il giorno lavorativo successivo all’effettuazione dell’operazione. Restano salve possibili eccezioni che la Società si riserva di comunicare ai Soggetti Rilevanti senza indugio.

45. Non formano oggetto di comunicazione a TIM, alla Consob e al pubblico, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, le seguenti tipologie di operazioni:

- (i) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga nell’arco di un anno civile la soglia di 50.000 euro, ovvero la soglia diversa prevista dalla normativa vigente, calcolata sommando tra loro,

senza compensazione, tutte le operazioni effettuate dal medesimo soggetto direttamente o per suo conto²;

- (ii) le altre eventuali operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone ad essi Strettamente Legate non richiede la notifica.

- 46. TIM redige e mantiene aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e – sulla scorta delle informazioni ricevute dai medesimi – delle Persone Strettamente Legate. Per la raccolta delle necessarie informazioni la Società si attiva presso i Soggetti Rilevanti, mettendo loro a disposizione appositi *template* per la notifica alle rispettive Persone Strettamente Legate della circostanza di qualificarsi come tali e degli obblighi connessi.
- 47. Ferma la disciplina in materia di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché di manipolazione del mercato, ai Soggetti Rilevanti è vietato effettuare operazioni per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, rispetto agli strumenti finanziari emessi da TIM, a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati per un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio dei rapporti finanziari che TIM è tenuta a rendere pubblici ai sensi della disciplina nazionale (c.d. periodo di chiusura legale, riguardante le sole relazioni finanziarie annuali e semestrali).
- 48. La Società fa riserva di consentire le negoziazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, in pendenza di un periodo di chiusura ai Soggetti Rilevanti che ne facciano motivata richiesta, nel rispetto delle condizioni previste dall'ordinamento. La richiesta è trasmessa al *General Counsel* e l'autorizzazione è rilasciata a fronte di parere vincolante del Comitato per le nomine e la remunerazione, che all'uopo sarà convocato senza ritardo.
- 49. TIM trasmette ai Soggetti Rilevanti appositi *reminder* su inizio e fine del periodo di chiusura legale, sulla scorta del calendario aziendale di approvazione e disclosure finanziaria.

G. Osservanza, reportistica e regime sanzionatorio

- 50. La presente Procedura è pubblicata sul sito *internet* ed *intranet* della Società. Il *Group Compliance Officer*, d'intesa con il *General Counsel* e la Funzione *Chief Human Resources & Organization Office* cura la realizzazione di apposite iniziative di sensibilizzazione/formazione al rispetto della Procedura.
- 51. La violazione della disciplina legale in materia di informazioni privilegiate comporta responsabilità individuali (penali e amministrative) per l'autore del fatto, nonché profili di responsabilità per la Società.
- 52. L'osservanza degli obblighi e dei divieti risultati dalla presente Procedura è considerata parte integrante delle obbligazioni assunte verso TIM dai suoi collaboratori. Pertanto, la loro inosservanza potrà costituire inadempimento, con ogni conseguenza pattizia e di legge, sino alla risoluzione del contratto o dell'incarico e al risarcimento del danno.
- 53. Ferme le ulteriori, eventuali azioni di rivalsa e risarcimento, la violazione della Procedura potrà pertanto determinare:
 - per i dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva, con le modalità e nelle forme applicabili;
 - per i collaboratori esterni, la risoluzione del rapporto di collaborazione o consulenza, e comunque l'impedimento al conferimento di nuovi incarichi da parte di società del Gruppo;
 - per i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società la segnalazione agli stessi organi per l'adozione delle misure più adeguate, sino alla revoca, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.

² Una volta raggiunto l'importo complessivo di 50.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, tutte le operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone Strettamente Legate.

54. Lo stato di osservanza della Procedura è oggetto di *report* da parte del *Group Compliance Officer* nell'ambito dell'informativa periodica prevista nei confronti del Comitato per il controllo e i rischi e dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

H. Aggiornamento

55. Responsabile delle proposte d'aggiornamento della Procedura è il *General Counsel*, in coordinamento con il *Group Compliance Officer*. Il *General Counsel* assicura il monitoraggio delle ulteriori misure di livello 2 (RTS/ITS) e degli orientamenti emanati da ESMA e Consob in materia di abusi di mercato e gestione di informazioni privilegiate, proponendo, ove necessario, adeguamenti tempestivi della Procedura.
56. La modifica della Procedura è competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, con la sola eccezione degli aggiornamenti richiesti da novità normative o da variazioni organizzative interne. In questo caso, l'emendamento del documento avviene a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne informa il *plenum* consiliare nella prima riunione utile.

ALL. A - MAPPATURA INFORMAZIONI RILEVANTI – FUNZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI (FOCIP)

TIPO DI INFORMAZIONE RILEVANTE	LEGAL, REGULATORY AND TAX	CORPORATE COMMUNICATION & SUSTAINABILITY	CHIEF FINANCIAL OFFICE	INVESTOR RELATIONS	CHIEF HUMAN RESOURCES & ORGANIZATION OFFICE	CHIEF PUBLIC AFFAIRS & SECURITY OFFICE	CHIEF STRATEGY, BUSINESS DEVELOPMENT & WHOLEBUY OFFICE	DIREZIONE AUDIT/ COMPLIANCE	CHIEF INFORMATION TECHNOLOGY OFFICE	CHIEF TECHNOLOGY OFFICE	CHIEF CONSUMER, SMALL & MEDIUM AND MOBILE WHOLESALE MARKET OFFICE	CHIEF ENTERPRISE AND INNOVATIVE SOLUTIONS OFFICE
a) Informazioni istituzionali												
1a. Dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o sindaci e cambiamenti nel personale strategico della Società (es. rinnovo degli organi consiliari, dimissioni e nomina di dirigenti con responsabilità strategiche)	X	X	X	X	X							
2a. Cambiamenti nel controllo societario e negli accordi di controllo	X	X	X	X								
3a. Modifiche dello statuto	X	X	X	X								
b) Informazioni riguardanti il business o altri eventi significativi												
1b. Operazioni di acquisizione o cessione di assets significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X

acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda												
2b. Operazioni di fusione e scissione	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X
3b. Ingresso in, o ritiro da, un settore di business	X	X	X	X			X		X	X	X	X
4b. Rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti	X	X	X	X								
5b. Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi significativi (es. conclusione, modifica o cessazione di accordi di JV, accordi con pubbliche amministrazioni o aziende partner)	X	X	X	X								
6b. Conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze	X	X	X	X								
7b. Ristrutturazioni o riorganizzazioni che impattano sulle attività e passività, sulla posizione finanziaria o gli utili e le perdite attese	X	X	X	X								
8b. Insolvenza di debitori o fornitori rilevanti con cui è stato stipulato un contratto di valore particolarmente significativo	X	X	X	X								
Procedura informazioni privilegiate e insider dealing												

9b. Danneggiamento o deterioramento di asset rilevanti	X	X	X	X								
10 b. Revoca di affidamenti (linee di credito) da parte di istituti finanziari	X	X	X	X								

TIPO DI INFORMAZIONE RILEVANTE	LEGAL, REGULATORY AND TAX	CORPORATE COMMUNICATION & SUSTAINABILITY	CHIEF FINANCIAL OFFICE	INVESTOR RELATIONS	CHIEF HUMAN RESOURCES & ORGANIZATION OFFICE	CHIEF PUBLIC AFFAIRS & SECURITY OFFICE	CHIEF STRATEGY, BUSINESS DEVELOPMENT & WHOLEBUY OFFICE	DIREZIONE AUDIT/ COMPLIANCE	CHIEF INFORMATION TECHNOLOGY OFFICE	CHIEF TECHNOLOGY OFFICE	CHIEF CONSUMER, SMALL & MEDIUM AND MOBILE WHOLESALE	CHIEF ENTERPRISE AND INNOVATIVE SOLUTIONS OFFICE
c) Informazioni relative a dati contabili e gestionali												
1c. Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di mutamenti nei risultati attesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2c. Perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto	X	X	X	X								
3c. Elaborazione/approvazione dei dati contabili di periodo, ivi inclusi i giudizi della Società di revisione, qualora presentino significativi discostamenti dai dati contabili attesi	X	X	X	X								
4c. Rinuncia all'incarico da parte della Società di revisione. Sostituzione della società di revisione	X	X	X	X								
5c. Rilascio da parte della Società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	X	X	X	X								
6c. Modifiche rilevanti nel valore degli asset	X	X	X	X								

d) Informazioni relative ad operazioni su capitale e obbligazioni, dividendi												
1d. Emissione o riacquisto di obbligazioni e altri titoli di debito oggetto di contrattazione su mercati regolamentati	X	X	X	X								
2d. Operazioni sul capitale o emissione di warrant	X	X	X	X								
3d. Operazioni sulle azioni proprie od aventi ad oggetto altri strumenti finanziari quotati	X	X	X	X								
4d. Modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati	X	X	X	X								
5d. Piani di compenso basati su azioni o altri strumenti finanziari rivolti al management o ai dipendenti	X	X	X	X	X							
6d. Distribuzione dei dividendi o variazioni inerenti alla policy sui dividendi	X	X	X	X								
e) Informazioni relative a vicende legali, giudiziali e stragiudiziali												
1e. Controversie legali e vicende stragiudiziali (es. accordi con associazioni di categoria)	X	X		X	X	X						
2e. Richiesta di ammissione a procedure concorsuali	X	X		X								
3e. Presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti	X	X		X								

Procedura informazioni privilegiate e insider dealing

di assoggettamento a procedure concorsuali												
f) Sanzioni, decisioni e richieste da parte di Autorità	X	X	X			X						
g) Smentite, precisazioni e chiarificazioni su indiscrezioni di stampa	X	X										
h) Informazioni sulla Governance	X	X										
i) Remunerazione del Vertice aziendale	X	X	X		X							